



QUESTURA DI ANCONA
Ufficio Tecnico Logistico Provinciale

Ancona, 25 maggio 2023

AI MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale AA.GG della Polizia di Stato
Area 2^ - Assistenza e Attività Sociali.

ROMA

E, p.c.

ALL'AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche

ANCONA

ALLA DITTA "BREACK BAR DI
NICCOLINI ALESSANDRA E C. s.n.c."

ANCONA

Oggetto: Appalto servizio bar ditta "Break Bar di Niccolini Alessandra e C s.n.c."
triennio 2020/2023

Proroga del contratto.

Con riferimento all'appalto di cui all'oggetto, si rappresenta che in data 20 maggio c.a. è decorso il termine contrattuale di concessione del servizio e, pertanto, si sta provvedendo all'indizione della nuova gara secondo le modalità prescritte dalla circolare del 22 maggio 2023 del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato. Pertanto, considerata l'elevata importanza dell'erogazione del servizio bar per il benessere del personale, **è stata autorizzata la proroga della durata del contratto per ulteriori 6 mesi**, tempo necessario per l'avvio e la conclusione della nuova gara d'appalto garantendo la fruizione del servizio senza soluzioni di continuità.

La ditta in oggetto indicata garantisce l'erogazione del servizio sino al subentro della nuova ditta aggiudicataria adempiendo a tutte le obbligazioni contrattuali come si evince dall'allegata ricevuta di pagamento della rata mensile dovuta al Fondo di Assistenza datata 26 maggio 2023.

IL QUESTORE
(Capocasa)

09:09



-768,68€

giovedì 25 maggio 2023

RAPPORTO

00000105063232

ORDINANTE

Break Bar Di Niccolini Alessandra & C. S.n.c

NOME BENEFICIARIO

**FONDO ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO**

BANCA

BANCO BPM S.P.A.

FILIALE BENEFICIARIO

FILIALE CONTROPARTI ISTITUZIONALI

IBAN

IT07J0503411701000000002838

BIC

BAPPIT22C34

COMMISSIONE

1,68€

IMPORTO TOTALE

768,68€

CAUSALE

**Affitto bar Questura di Ancona mese di
maggio2023**

QUESTURA DI ANCONA

CONDIZIONI DI CONTRATTO

Per l'affidamento del servizio BAR da erogare presso i locali della Questura di Ancona a favore del personale dipendente del Ministero dell'Interno
Cig. Z0C2B8B753

Condizioni di contratto relative all'affidamento del servizio di BAR da espletarsi presso la Questura di Ancona a cura della Società Break Bar dei F.lli Niccolini s.n.c. aggiudicataria della pubblica gara CIG. Z0C2B8B753 per il periodo 19.5.2020/18.5.2023.

PREMESSO CHE

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- oggetto dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell'assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato è inoltre disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell'art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 ed è sottoposto, inoltre, alla vigilanza del Ministero dell'Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del DPR n. 1361/61;
- con il D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 "Regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133" il Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato»;
- il Fondo di Assistenza ancorché non proprietario degli immobili, delle aree e degli spazi nei quali viene erogato il servizio oggetto del presente contratto, ne ha piena autonomia gestionale in virtù delle leggi sopra richiamate e della Convenzione stipulata il 7 maggio 2000 tra il Ministero

1/21

QUESTURA DI ANCONA

dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed il Fondo, in cui si prevede espressamente che "l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza pone a disposizione dell'Ente, con effetto immediato ed a titolo assolutamente gratuito, adeguati locali dove svolgere le attività di cui all'art. 79 del D.P.R. 782/85, unitamente ai beni relativi necessari per un corretto e puntuale svolgimento delle funzioni" e ancora "piena ed integrale autonomia gestionale viene riconosciuta al Fondo per le attività ricreative descritte nell'art. 79 del D.P.R. 782/85";

- i locali nei quali si svolge il servizio appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato ed ai sensi del D.P.R. 296/05 sono gestiti dall'agenzia del Demanio, con cui l'aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto di locazione/concessione d'uso, la cui inesatta esecuzione comporterà per l'Amministrazione aggiudicatrice il recesso immediato dal presente contratto;
- nei confronti dell'Agenzia del Demanio, corre l'obbligo da parte del gestore del servizio della corresponsione del canone di concessione, con la clausola secondo cui l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la concessione di suolo demaniale ai soggetti che versino in situazione di occupazione senza titolo e di morosità nei confronti dello Stato;
- il locale adibito a zona benessere, dove sono svolte le attività sociali direttamente dal personale dipendente ed in cui è collocato il servizio BAR, è situato all'interno dell'edificio della Questura di Ancona;
- l'accesso al servizio è riservato esclusivamente agli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, agli appartenenti all'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S., nonché agli avventori che, per ragioni di Ufficio, dovessero essere presenti;
- la Questura ha proceduto ad esperire la procedura negoziata mediante indagine di mercato affissa sul sito della Polizia di Stato in data 17 gennaio 2020;
- in data 5 febbraio 2020, termine ultimo di presentazione delle proposte, è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse;
- in data 17.2.2020 venivano inviate n. 3 lettere d'invito, ad altrettante ditte, a voler partecipare alla gara, le quali non manifestavano alcun tipo di interesse;
- la Commissione giudicatrice, nella seduta del 30.4.2020, ha valutato positivamente l'unica offerta ricevuta e cioè quella presentata dalla Società Break Bar dei F.lli Niccolini s.n.c., con sede legale in Ancona, Via Metauro 60/A, al prezzo di €. 27.612,00 esente I.V.A. (Allegato 1 e parte

QUESTURA DI ANCONA

integrante del presente contratto), come da decreto di aggiudicazione definitiva della Questura in data 16.5.2020, a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale.

Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

1. La Questura è indicata con le parole “Amministrazione”, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore;
2. il contraente “Ditta Break Bar dei F.lli Niccolini snc”, è indicato con la parola “Impresa”.

Articolo 2

(Oggetto del contratto e luogo della prestazione)

Forma oggetto del presente contratto il servizio di bar presso la Questura di Ancona, sita in Via Gervasoni n. 19, consistente negli adempimenti indicati dal presente contratto e dal “Capitolato Tecnico” e relativi annessi.

Articolo 3

(Norme regolatrici dell'appalto)

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, che le parti, in possesso di copia dei predetti, dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati e custoditi agli atti del committente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto;
- b) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi;
- d) dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- e) dal “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

QUESTURA DI ANCONA

- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati

Articolo 4

(Notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata o a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda la Questura che l'Impresa e, di detta consegna, deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notificazione.

Articolo 5

(Durata del contratto/Esecuzione anticipata del servizio)

L'appalto ha la durata di **mesi 36 (trentasei)** e decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto. In caso di esecuzione anticipata per necessità della Stazione Appaltante, il termine decorre dalla data di effettivo avviamento del servizio.

Articolo 6

(Prezzo contrattuale e modalità di pagamento)

Il corrispettivo complessivo dovuto dall'Impresa al Fondo Assistenza per le prestazioni contrattuali, è pari ad Euro 27.612,00, in ragione del prezzo indicato nell'Offerta Economica, di cui in premessa (Allegato 1). I versamenti saranno suddivisi in rate mensili di € 767,00 da versare entro il 5 di ogni mese. Qualora il servizio abbia a decorrere in un giorno non coincidente con il primo giorno del mese, l'importo sarà rapportato ai giorni di effettiva attività di quel mese; così anche, qualora la scadenza dell'appalto cadesse in un giorno non coincidente con l'ultimo giorno del mese, l'importo sarà rapportato ai giorni di effettiva attività di quel mese. Il pagamenti relativi a detti periodi dovranno avvenire entro gg. 7 dalla decorrenza e dalla scadenza dell'appalto.

Al fine dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/10, il numero CIG relativo ai servizi è il seguente: Z0C2B8B753 e le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato sono il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore.;

QUESTURA DI ANCONA

Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Fondo di Assistenza per il personale della P. di S., presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sportello Ministero Interno – codice IBAN IT30I0100503374000000200003 – C.F. 80183070582 – P.I. 02131841005, con causale obbligatoria abbreviata come indicato negli atti di gara, e per chiarezza, di seguito riprodotto a titolo esemplificativo:

Contratto cig. N. (Ragione Soc. Impresa) – (Questura/Reparto/Scuola/etc.) – mese – anno – ad es.: Cig. Z0C2B8B753- Ditta “Break Bar” Questura AN - 05/2020

L’Impresa, inoltre, deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, fornendo all’Amministrazione, per i pagamenti, i dati della Società per la richiesta del Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) da parte dell’Ente o, ove già in possesso, il Durc in corso di validità.

Per il servizio oggetto dell’appalto, l’Impresa applicherà ai fruitori dei servizi i **listini prezzi** comprensivi di IVA indicati nell’allegato al Capitolato tecnico, parte integrante del presente contratto.

Sono a totale carico dell’Impresa, per tutto il periodo contrattuale, le spese per i costi sostenuti per il consumo dell’energia elettrica e acqua, nonché le spese relative alla tassa rifiuti solidi urbani, il canone demaniale, ove dovuto, e comunque tutti gli oneri connessi allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento.

Nel caso di un’eventuale proroga del contratto, il prezzo da versare al Fondo dovrà essere calcolato come segue: canone annuale diviso 365 giorni moltiplicato per i giorni effettivi di proroga.

Articolo 7

(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, ed è tenuto a comunicare all’Amministrazione “gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (...) entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi” (art. 3 co. 7, l. 136/2010). (All. 6 a)

QUESTURA DI ANCONA

Articolo 8

(Revisione del compenso)

Il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile nel primo anno di validità del presente contratto e potrà essere soggetto di adeguamento a decorrere dal secondo anno ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 724 del 23.12.94, art. 44 commi 4 e 6.

La revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di un'istruttoria a cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall'esito della quale dipende la definizione del nuovo prezzo.

Articolo 9

(Garanzia di esecuzione)

1. A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e a garanzia del pagamento delle utenze di cui al precedente art. 6, punto 6, l'Impresa consegna polizza fideiussoria di €. 2.655,00, n. 40009791000059, in data 21.5.2020, emessa dalla TUA Assicurazioni, pari al 10% dell'importo contrattuale, quantificato in € 26.550,00 (ventiseimilacinquecentocinquanta/00), riferito ad anni 3 (tre).

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa la Questura operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dalla Questura, sorgerà per quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno della contraente.

2. La garanzia prevede, così come previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici (D.L.vo 50/2016), la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Questura.

L'Istituto bancario o assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP Paribas - sportello Ministero dell'Interno – IBAN IT30I0100503374000000200003 o di altro Istituto indicato dal Fondo di Assistenza durante l'esecuzione del contratto.

QUESTURA DI ANCONA

Articolo 10

(Canone demaniale e altri oneri)

Nel caso in cui sia previsto il canone demaniale a carico della Ditta concessionaria, dovrà sottoscrivere apposito contratto di locazione/concessione, finalizzato al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, ai sensi del DPR 296/05 e dell'art. 7 del DPR 367/98 e successiva circolare esplicativa nr. 89 UDC, datata 28/12/1998, del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – Direzione Centrale del Demanio.

L'accordo stipulato con l'Agenzia del Demanio dovrà tenere conto della durata del presente contratto, inserendo apposita clausola di rinuncia alla concessione demaniale in caso di conclusione del rapporto principale siglato con l'Amministrazione.

Il mancato pagamento dei canoni demaniali, stante la necessaria interdipendenza tra i negozi stipulati, comporterà l'automatica facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione concessionaria del suolo pubblico e di quella firmataria del presente contratto, oltre a configurare le ipotesi di danno erariale.

L'impresa dovrà acquisire dall'Amministrazione e dall'Agenzia del Demanio le autorizzazioni necessarie in caso di lavori o migliorie che volesse apportare ai locali.

Sono, altresì, a carico dell'Impresa i costi relativi alle utenze di energia elettrica e forza motrice, acqua, telefono, gas, tarsi, canone demaniale e quant'altro necessita per lo svolgimento dell'attività.

Tutti gli oneri a carico della Ditta continueranno ad essere a carico della stessa fino all'effettiva riconsegna degli spazi dati in uso, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto dal Direttore di esecuzione e Responsabile della Ditta.

Articolo 11

(Utilizzazione di attrezzature e materiali – Vestiario e dotazioni per il personale)

1. Per la disciplina degli aspetti relativi all'utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature, del vestiario e dotazioni del personale, e in genere dei materiali necessari per il servizio, le parti fanno rinvio a quanto previsto dal "Capitolato Tecnico" e relativi allegati.
2. L'Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, nonché - così come previsto dalla vigente normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - capi speciali "antifortunistici" (dotazioni di protezione individuale), formando ed informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza durante l'uso delle attrezzature e nell'impiego dei prodotti chimici.

QUESTURA DI ANCONA

Articolo 12

(Requisiti del personale impiegato)

1. L'Impresa affidataria si avvarrà di personale scelto, professionalmente preparato o con precedenti di mestiere e, per tutti quanti i servizi affidati, capace e moralmente ineccepibile, gradito insindacabilmente alla Questura ed in regola con le leggi sanitarie.
2. Per tutto il personale impiegato, prima dell'inizio dell'attività, l'Impresa comunicherà per iscritto alla Questura i nominativi da impiegare per l'espletamento dei vari servizi. L'elenco dovrà essere corredato da copia di un valido documento di riconoscimento, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ciascun operatore. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 (cinque) giorni da ciascuna variazione.
3. Il predetto personale, sin dal primo giorno di lavoro, dovrà essere materialmente in possesso del proprio contratto di lavoro, che dovrà essere consegnato in copia fotostatica al Direttore dell'esecuzione. Il predetto personale non potrà iniziare a svolgere alcuna attività lavorativa all'interno del comprensorio della Questura se non in regola con quanto richiesto. Qualora si tratti di personale extracomunitario, dovrà essere esibito il regolare "Permesso di Soggiorno".
4. L'Impresa si obbliga a sollevare la Questura da qualunque azione che possa essere mossa dal personale da essa dipendente per pretesi diritti, in relazione a vincoli contrattuali derivanti dalle prestazioni d'opera da loro offerte.
5. Per quanto concerne le unità operative richieste e le fasce orarie entro le quali svolgere il servizio, nonché per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al Capitolato tecnico.
6. Il Fondo Assistenza può richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultino inidonee, incapaci o manifestino contegno non corretto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto del Fondo Assistenza a sostituire il proprio personale, il Fondo Assistenza stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno dell'Impresa.
7. Durante il servizio, il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto, essere munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell'Impresa ed indossare apposita divisa completa di cartellino di riconoscimento indicante il

QUESTURA DI ANCONA

nominativo dell'operatore, la denominazione dell'Impresa di appartenenza, il livello operativo riferito al rapporto contrattuale.

Articolo 13

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dalla Questura e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile della Questura, oltre alle penalità previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto.
2. L'Impresa è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge come l'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e l'osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale.
3. L'Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e modifiche.
4. Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo della concessione.
5. L'Impresa è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,
6. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Questura e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. La Questura rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa ed i suoi dipendenti.

QUESTURA DI ANCONA

Articolo 14

(Obblighi in materia igienico-sanitaria)

L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

Articolo 15

(Responsabilità dell'Impresa)

1. L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del Codice Civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81. E' obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.
2. Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Articolo 16

(Cessione dell'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Impresa contraente)

In caso di cessione dell'Azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Azienda che assicura le prestazioni contrattuali, l'Impresa deve darne comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima alla Questura che si riserva la facoltà di cui al successivo art. 25.

Articolo 17

(Tutela contro azione di terzi)

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati alla Questura ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. All'uopo, si impegna a sottoscrivere idonea assicurazione entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente contratto.